

Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 31 dicembre 2009 n. 196 recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2013);

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e il bilancio pluriennale per il triennio 2013 – 2015;

VISTO il decreto interministeriale in data 26 giugno 2013, registrato alla Corte dei Conti il 01/08/2013, reg. 11, foglio 219, con il quale si è provveduto alla ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali 2013;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 73521, registrato dalla Corte dei Conti il 1 ottobre 2013, reg. 8, foglio 178, con il quale vengono apportate le necessarie variazioni di bilancio per poter trasferire agli aventi diritto le risorse previste dal Fondo nazionale per le politiche sociali 2013;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul capitolo 3435 PG 31 "Spese per il funzionamento del servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico relativo alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza", Missione 4 (24) "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - Programma 4.5 (24.12) "Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi" – macroaggregato "funzionamento" - iscritto nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Centro di responsabilità n. 9 - "Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali" per l'anno finanziario 2013;

VISTA la legge 28 agosto 1997 n. 285, recante "Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", e in particolare l'articolo 8, comma 1, che prevede l'attivazione di un servizio di informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico per la realizzazione delle finalità della legge stessa;

VISTA la Raccomandazione della Commissione Europea del 20 febbraio 2013, "Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale", nella quale si raccomanda l'elaborazione di strategie integrate finalizzate, tra l'altro, a "Migliorare i servizi di assistenza alle famiglie e la qualità dei servizi di cura alternativa — Rafforzare i servizi sociali e i servizi di protezione destinati ai minori, in particolare in materia di prevenzione; aiutare le famiglie a sviluppare le loro competenze parentali evitando stigmatizzazioni e vigilare inoltre affinché i minori sottratti alla loro famiglia crescano in un ambiente corrispondente alle loro esigenze";

VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Università degli studi di Padova stipulato in data 29 dicembre 2010 per la realizzazione delle attività del Programma di Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.), l'atto aggiuntivo siglato in data 11 novembre 2011 ai sensi dell'articolo 311 comma 4 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del d. Igs. 12 aprile 2006, n.

163, di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il Protocollo d'intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Università degli studi di Padova stipulato in data 19 dicembre 2012 per il consolidamento delle competenze acquisite dagli operatori coinvolti e per l'estensione nell'ambito delle città aderenti della realizzazione del Programma di Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.);

VISTI i risultati positivi raggiunti dalla prima fase della sperimentazione del Programma e pubblicati nel n. 24 dei Quaderni della ricerca sociale, disponibili sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (http://www.lavoro.gov.it/md/AreaSociale/InfanziaAdolescenza/Documents/Report%20P.I.P.P.I.%202011-2012 Quaderni%20Sociali 24.pdf);

CONSIDERATA la necessità di estendere la sperimentazione del modello di intervento, avviata nelle città cd. "riservatarie" ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 285/97, ai territori regionali;

ADOTTA

le seguenti linee guida per la presentazione da parte di Regioni e Province autonome di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione).

LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DA PARTE DI REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI PROPOSTE DI ADESIONE ALLA SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO DI INTERVENTO P.I.P.P.I.

(Programma di Interventi Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione)

1. CONTESTO

Con la Strategia EU2020 l'Unione Europea intende perseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Con essa si riconosce l'intimo legame tra politiche economiche e politiche sociali, ponendo al centro dell'attenzione del policy maker la lotta alla povertà ed alla esclusione sociale, in particolare fissando un target di riduzione di 20 milioni del numero di persone in condizioni di povertà ed esclusione sociale, entro il 2020 per l'Unione nel suo insieme. In comparazione con la media degli altri paesi europei, la povertà e l'esclusione sociale sono in Italia più diffuse: secondo l'indicatore adottato nella Strategia Europa 2020, nel nostro Paese il 28,2% della popolazione è a rischio di povertà e/o esclusione sociale a fronte del 24,2% della media comunitaria. Ancora maggiore è la distanza dalla media comunitaria nel caso dei minori, collocandosi il nostro Paese tra quelli a più alta incidenza del rischio di povertà e/o esclusone sociale minorile (32,2%, rispetto ad una media UE del 27,1% e, limitatamente ai Vecchi Quindici, del 25%).

Alla alta proporzione di famiglie in condizione di povertà e/o esclusione sociale per i paese nel suo complesso non corrisponde una omogenea distribuzione dei servizi e degli interventi a livello territoriale, tenuto conto dei diversi bisogni; a livello regionale si assiste infatti ad una elevata sperequazione della spesa sociale per gli interventi e servizi dei Comuni, spesa che va da 304 euro procapite nelle Provincia autonoma di Trento a 26 euro nella Regione Calabria, con il Sud – l'area territoriale più povera e quindi con bisogni maggiori – che spende in media circa un terzo del Nord. In questo contesto appare urgente e necessario rafforzare i meccanismi e gli strumenti di governance che possono accompagnare un processo di convergenza o, perlomeno, di riduzione dell'eterogeneità non solo nella spesa, ma anche nei modelli di intervento.

Si richiama in questo contesto la Raccomandazione della Commissione Europea del 20 febbraio 2013 "Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale" che tra le strategie indica espressamente le politiche e le azioni per rafforzare i servizi sociali e i servizi di protezione destinati ai minori, in particolare in materia di prevenzione e per aiutare le famiglie a sviluppare le loro competenze parentali.

Proprio a tale scopo si propone l'adesione alla **sperimentazione di un modello di intervento unitario** per la prevenzione degli allontanamenti dei bambini dalla famiglia di origine sui diversi territori regionali, che tengano insieme le dimensioni dell'intervento, della formazione e della valutazione degli esiti.

Questa sperimentazione si caratterizza per una particolare attenzione al rafforzamento delle reti istituzionali e professionali per la presa in carico efficace ed efficiente in modo condiviso e sinergico. In tal senso il programma affianca al modello di intervento specifico un'intensa attività formativa e una costante e qualificata assistenza tecnica.

2. IL FENOMENO DEI MINORI FUORI DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE

2.1 La stima del fenomeno

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è fatto promotore di due indagini nazionali sul fenomeno dei bambini e ragazzi temporaneamente fuori dalla famiglia di origine: la prima (censuaria) nel 1999, la seconda (campionaria) nel 2010. Al 31 dicembre 2010, i minorenni accolti presso i servizi residenziali familiari e socioeducativi e le famiglie affidatarie erano 29.309. Rispetto ai dati rilevati nel 1998 e nel 1999, il numero complessivo dei soggetti interessati è cresciuto sia che si guardi all'istantanea di fine anno (+24%, ovvero da 23.636 a 29.309, e un tasso che, in sostanziale costanza della popolazione minorile, passa dal 2,3 per mille al 2,9), sia che si osservi il flusso annuale delle accoglienze (+20%, ovvero da 33.042 a 39.698, e un tasso che passa dal 3,2 per mille al 3,9).

Nella indagine citata si rileva che alla data del 31.12 2010 i minori accolti temporaneamente nelle strutture residenziali erano 14.781, mentre quelli in affidamento familiare erano 14.528. Negli ultimi dodici anni il

numero degli allontanamenti per quanto riguarda i collocamenti in comunità è rimasto nel periodo pressoché pari a quello del 1998, mentre è cresciuto del 52% il numero degli affidamenti in famiglia¹.

Oltre alle suddette indagini, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali conduce annualmente in stretto raccordo con le Regioni e le Province autonome un monitoraggio sul fenomeno. Alla data del 31/12/2011, il numero dei bambini accolti nelle strutture residenziali risulta pari a 14.991, mentre quelli in affidamento familiare sono 14.397, confermando la sostanziale equa distribuzione tra affidamento familiare e servizi residenziali ed evidenziando come il fenomeno sia entrato in una fase di stabilità.

2.2 Perché si arriva all'accoglienza in contesti diversi dalla propria famiglia di origine?

L'indagine del 2010 mostra un'ampia gamma di motivazioni alla base delle decisioni di collocamento temporaneo dei bambini fuori dalla famiglia. Considerando i motivi principali più ricorrenti troviamo: inadeguatezza genitoriale (37% dei casi); problemi di dipendenza di uno o entrambi i genitori (8,8%); problemi relazionali nella famiglia (8,3%); maltrattamenti e incuria (7,5%); problemi sanitari di uno o entrambi i genitori (6,2%).

Tra i motivi secondari (erano possibili risposte multiple) alla base dell'intervento, conservano la loro importanza i problemi relazionali (32%) e l'inadeguatezza genitoriale (27%), ma qui appaiono con forza anche situazioni che si collegano a difficoltà contingenti dei nuclei familiari – ma che rischiano di cronicizzarsi – ovverosia: problemi economici della famiglia (26%), problemi abitativi (20%), problemi lavorativi di uno o entrambi i genitori (16%).

È alle difficoltà più ricorrenti che il Programma che si propone intende dare una delle possibili risposte.

3. LA PRIORITA' DELLA PREVENZIONE DELL'ALLONTANAMENTO DEL BAMBINO DALLA PROPRIA FAMIGLIA

3.1 Il quadro normativo

Oltre alla fondamentale cornice di riferimento normativa della Convenzione ONU sui diritti del bambino (1989), numerose raccomandazioni del Consiglio d'Europa che riguardano la famiglia e la genitorialità (in particolare la raccomandazione REC(2006)19 in favore di una genitorialità positiva), la citata Raccomandazione della Commissione UE del 20 febbraio 2013 e la stessa Strategia Europa2020 sostengono, da punti di vista differenti, la necessità inderogabile dello sviluppo del supporto alla genitorialità come strategia volta a garantire ai bambini un buon percorso di vita, in grado di rompere il ciclo dello svantaggio sociale.

A livello nazionale esiste un sostanzioso corpus legislativo su tale tema (L. 184/1983, Diritto del bambino a una famiglia, novellata con la L. 149/2001; L. 285/1997, Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza; L.328/2000, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; L.154/2001, Misure contro la violenza nelle relazioni familiari). A fronte, però, della bontà indiscutibile del principio legislativo, il proliferare di diverse tipologie di regolamentazioni locali, di molteplici e deboli dinamiche territoriali di implementazione della norma, di realtà amministrative e tecnico-professionali non formate in maniera omogenea rispetto al compito, unitamente alla consequente frammentazione dei sistemi regionali, alla scarsità di risorse, alla disomogeneità delle professionalità degli operatori coinvolti, hanno causato negli ultimi anni un sistema a macchia di leopardo, in cui, a fronte di alcune eccellenze sparse nel territorio italiano, sono più che note le carenze e le iniquità. Tali iniquità sono rilevate anche dal Comitato ONU fra le Osservazioni Conclusive sulla Convenzione dei Diritti sull'Infanzia, rispetto al Rapporto presentato dall'Italia e specificatamente al tema "Ambiente familiare e assistenza alternativa". Il Comitato (2011, punto 36) ivi afferma che «pur accogliendo con favore i progressi compiuti nell'adozione del primo Piano nazionale di politiche per la famiglia e di varie misure [...] al fine di supportare, rispettivamente, i genitori e i tutori legali nelle loro responsabilità di cura, il Comitato teme che tali risultati siano di natura principalmente economica e non affrontino l'esigenza dei genitori di migliorare le proprie capacità genitoriali, attraverso la conoscenza delle esigenze di sviluppo dei figli e dei modi migliori per allevarli ed educarli. Il Comitato esprime particolare preoccupazione per le limitate opportunità di assistenza pubblica all'infanzia e per i costi elevati dell'assistenza privata».

Tali documenti evidenziano come il rapporto tra le norme, le concezioni e le risposte concrete dei servizi, rispetto alle situazioni in cui la crescita e la sicurezza dei bambini sono compromesse, risulta ancora nel nostro Paese assai migliorabile.

3.2 Le motivazioni

L'attenzione data dal legislatore alla prevenzione dell'allontanamento del bambino dalla propria famiglia recepisce le risultanze di un dibattito culturale e scientifico affermatosi prepotentemente nell'ultimo quarto di

¹ Si segnala come la presenza straniera sul totale dei bambini e dei ragazzi fuori dalla propria famiglia sia cresciuta considerevolmente negli anni passando da poco meno del 10% del 1998-1999 al 22% del 2010. L'ampia presenza di bambini e adolescenti stranieri nei servizi residenziali è frutto anche dell'elevato numero di minori stranieri non accompagnati che trova accoglienza quasi esclusivamente nei servizi residenziali – a livello medio nazionale il 51% dei minori stranieri accolti nei servizi residenziali è non accompagnato.

secolo. In particolare, non solo si è fatta strada l'evidenza scientifica del fatto che i collocamenti esterni alla famiglia hanno buon esito (intendendo con buon esito: salute e sicurezza del bambino, collocazione definitiva del bambino/ragazzo dopo l'intervento, ben-essere familiare) solo ad alcune condizioni (fattori predittivi di successo dell'allontanamento), ma anche l'idea che il focus principale dell'intervento debba essere la "protezione della relazione genitore-figlio", piuttosto che la sola protezione del bambino o del ragazzo.

Quest'ultima affermazione è alla base del Programma P.I.P.P.I.: la cura della relazione genitore—figlio diventa una delle più efficaci strade che permettono di evitare l'allontanamento, aiutando i genitori a prendersi adeguatamente cura dei propri figli. La causa principale dell'allontanamento è individuata sovente nella trascuratezza dei genitori e nelle carenze educative: spesso non si tratta di problematiche specifiche dei genitori, né dei bambini, ma di difficoltà che si situano nello spazio relazionale tra genitori e figli. Se la questione prevalente è che questi genitori trascurano i loro figli, l'intervento di allontanamento, che per definizione espropria i genitori della competenza genitoriale rimettendola al servizio, potrebbe non essere l'intervento più appropriato. Molti studi individuano oramai con chiarezza che a fronte di problemi nello spazio relazionale fra genitore e figlio è questo spazio relazionale che va assunto a bersaglio principale dell'intervento, favorendo innanzitutto la riqualificazione delle competenze genitoriali.

4. IL MODELLO DI INTERVENTO P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione)

4.1 Obiettivi

Le presenti linee guida si inseriscono in questo panorama proponendo delle interventi profondamente innovativi nel campo del sostegno alla genitorialità, accogliendo la sfida del sostegno alla famiglia d'origine e della promozione di una "genitorialità positiva", che sia in grado di dare risposta ai bisogni di sviluppo del bambino, anche quando essa si trova a fronteggiare situazioni problematiche e di vulnerabilità psico-socio-economica. Obiettivo finale è dunque il contrasto dell'istituzionalizzazione dei bambini, attraverso l'implementazione di un approccio intensivo, continuo, flessibile, ma allo stesso tempo strutturato, di presa in carico del nucleo familiare, capace di ridurre significativamente i rischi di allontanamento del bambino o del ragazzo e/o di rendere l'allontanamento, quando necessario, un'azione fortemente limitata nel tempo facilitando i processi di riunificazione familiare. Tale approccio è identificato con il Programma di Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione, denominato P.I.P.P.I. anche in nome di Pippi Calzelunghe, immagine di sfondo che crea un orizzonte di senso centrato sulla resilienza e sulle possibilità di cambiamento della persona.

4.2 Definizione del Programma

Il Programma è il risultato di una collaborazione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare dell'Università di Padova, i servizi sociali, e di protezione e tutela minori nello specifico, come le cooperative del privato sociale, alcune scuole, alcune Asl che gestiscono i servizi sanitari delle 10 Città italiane che hanno aderito alla prima implementazione di esso, avvenuta negli anni 2011-2012 – Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Torino, Venezia – dando vita a un complesso disegno di ricerca sperimentale multicentrico.

Il programma nasce all'interno della logica sperimentale della Legge 285/97, che istituisce un fondo dedicato all'infanzia e all'adolescenza per la sperimentazione di modelli nuovi di intervento e di progetti innovativi per la promozione dei diritti dell'infanzia e la prevenzione delle situazioni di disagio. Il Fondo è attualmente riservato a 15 città espressamente previste dall'articolo 1 della legge, di cui 10 hanno aderito al programma P.I.P.P.I.

Il Programma rappresenta anche il tentativo di creare un raccordo tra istituzioni diverse, tra professioni e discipline degli ambiti del servizio sociale, della psicologia e delle scienze dell'educazione, che solo unitamente possono fronteggiare la sfida di ridurre il numero dei bambini allontanati dalle famiglie.

P.I.P.P.I. persegue specificatamente la finalità di innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie negligenti con figli da 0 a 11 anni, al fine di ridurre il rischio di allontanamento dei bambini dal nucleo familiare d'origine, articolando in modo coerente fra loro i diversi ambiti di azione coinvolti intorno ai bisogni dei bambini che vivono in famiglie negligenti, tenendo in ampia considerazione la prospettiva dei genitori e dei bambini stessi nel costruire l'analisi e la risposta a questi bisogni. L'obiettivo primario è dunque quello di aumentare la sicurezza dei bambini e migliorare la qualità del loro sviluppo.

E' un programma intensivo, a breve/medio termine (18/24 mesi), multidimensionale, relazionale, basato sulla resilienza, con un approccio familiare e comunitario in quanto sviluppa un'azione di sistema proponendo una collaborazione fra tutti gli attori istituzionali e i sistemi istituzionali coinvolti nei processi di protezione dell'infanzia (famiglie, servizi sociali, socio-sanitari, educativi, scolastici, della giustizia, ecc.) e non (risorse naturali delle reti sociali).

Oltre ad una dimensione di intervento che prevede una metodologia dettagliata e condivisa, completa di strumenti di intervento, progettazione, valutazione, appare necessaria una dimensione formativa che prevede un accompagnamento del Gruppo Scientifico in maniera puntuale e continua nel tempo.

Resta importante, però, anche la dimensione di ricerca ai fini della valutazione complessiva dell'efficacia del programma nel suo complesso come dell'intervento specifico con ogni Famiglia Target.

4.3 I risultati della prima sperimentazione P.I.P.P.I.

A febbraio 2013, dopo 18 mesi di sperimentazione con le città (dal giugno 2011 al dicembre 2012), è stata effettuata una verifica complessiva attraverso una scheda contenente alcuni indicatori di sintesi.

Il programma è stato implementato su un certo numero di famiglie target. Sono state poi selezionate in ciascuna città famiglie cd. di controllo, con caratteristiche simili a quelle target, ma prese in carico secondo i modelli ordinari di intervento. Riguardo al dato sugli allontanamenti, tra le famiglie target è riconoscibile un solo caso di allontanamento su 122, mentre per le famiglie di controllo in totale 9 bambini su 37 (19%) sono dichiarati dai referenti come allontanati dato l'aumento del rischio.

Dalle risposte relative agli indicatori di sintesi per le famiglie target e per le famiglie di controllo si nota come 8 delle 89 famiglie di P.I.P.P.I. attualmente non siano più nella presa in carico, mentre delle 35 famiglie di controllo nessuna risulta essere uscita dalla presa in carico; è poi possibile notare un maggior percentuale di bambini per i quali è riconoscibile un alleggerimento degli interventi (50% per le famiglie target, 35% per le famiglie di controllo). Inoltre le famiglie di controllo riconoscono un 55% di situazioni che sono peggiorate contro l'8% delle famiglie target.

In sintesi si può affermare che la prima sperimentazione ha permesso di "individuare, valutare e codificare un approccio intensivo, continuo, flessibile, ma allo stesso tempo strutturato, di presa in carico del nucleo familiare, capace di ridurre significativamente i rischi di allontanamento del bambino", ma che tale significatività potrà essere aumentata nella misura in cui l'intervento messo in campo con le singole famiglie target sia di natura effettivamente intensiva e continua nel tempo, oltre che coerente e unitaria, e sostenuto dalla rete interistituzionale tra i servizi.

4.4 Allargamento della sperimentazione ai territori regionali

Il Programma è attualmente in una seconda fase di sperimentazione in 9 delle 10 Città che hanno aderito alla prima sperimentazione, con l'obiettivo di estendere, con risorse proprie, l'utilizzo a un numero maggiore di famiglie e operatori di quello coinvolto nella prima sperimentazione, perlomeno raddoppiandolo.

Il programma si serve di un metodo basato sulla valutazione partecipativa e trasformativa, che ha una duplice finalità: 1) implementare un sistema di valutazione della presa in carico di ogni singola famiglia target (FT) che sia in grado di registrare, verificare, esaminare quanto accade nell'intervento, per accertarne la conformità a quanto richiesto e stabilito dal programma e renderne conto sia alle famiglie che ai servizi coinvolti, come a soggetti esterni (accountability); 2) consentire il realizzarsi di nuovi contesti di apprendimento, nuovi spazi di riflessività per gli operatori partecipanti, ma anche per le famiglie target del programma stesso, in grado di tradurre il percorso della implementazione in proposte di cambiamento delle prassi professionali e quotidiane.

Visti i risultati positivi della prima sperimentazione e viste le numerose richieste di partecipazione al programma pervenute al Ministero nel corso del tempo, le presenti linee guida si prefiggono specificatamente l'obiettivo di estendere il programma, descritto nel dettaglio all'allegato 1, ai nuovi ambiti territoriali che possano assumere l'impegno di creare le condizioni organizzative e tecnico-professionali che consentano l'implementazione dello stesso, possibilmente massimizzandone l'efficacia ovvero di consolidarne l'implementazione nei territori che l'hanno già sperimentato.

5. CRONOGRAMMA INDICATIVO

- a) Pubblicazione delle linee guida: 22 ottobre 2013 sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali² (http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/PubblicitaLegale/Pages/default.aspx)
- b) Termine per l'invio delle proposte di adesione: 25 novembre 2013
- c) Valutazione delle proposte 25 Novembre 5 Dicembre 2013
- e) Pubblicazione degli ambiti territoriali ammessi al finanziamento: 5 Dicembre 2013
- e) Firma del protocollo d'intesa entro il 13 Dicembre 2013
- f) Inizio delle attività: Gennaio 2014

6. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Le proposte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 25 novembre 2013.

² Ai sensi dell'art. 32 della Legge n 69/2009

7. REQUISITI DI IDONEITA'

Le proposte devono essere presentate dalle Regioni e dalle Province Autonome e devono riguardare gli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, nei quali la Regione /Provincia Autonoma intende sperimentare il modello di intervento.

La Regione o la Provincia Autonoma deve verificare che gli ambiti territoriali proposti rispettino i criteri di inclusione di cui al successivo punto 9.

La Regione o la Provincia Autonoma garantisce, in forma diretta o tramite l'ambito territoriale candidato. il cofinanziamento per una quota non inferiore al 20% dell'importo del finanziamento.

8. FINANZIAMENTO

Il finanziamento messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è pari a euro 2.500.000 a valere sulle risorse assegnate, per l'anno finanziario 2013, al cap. 3435 PG n. 31 "Spese per il funzionamento del servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico relativo alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza" del bilancio di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Tale finanziamento non può eccedere l'80% del costo complessivo della proposta riferita a ciascun ambito

Il proponente deve garantire il cofinanziamento per la residua quota del 20% dei costi totali. Non è ammesso il cofinanziamento attraverso la contribuzione in natura (personale, ad eccezione delle spese per lavoro straordinario, locali, beni durevoli, etc).

Il Ministero intende finanziare 50 proposte di adesione. L'ammontare finanziabile dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per ciascun ambito territoriale non può superare € 50.000.

Per ciascuna Regione e Provincia Autonoma il numero di ambiti territoriali finanziabili è stabilito sulla base del criterio della popolazione regionale residente 0 – 11 anni secondo le seguenti fasce di riparto:

- Fino a 150.000 bambini residenti 0 11 anni potrà essere finanziato 1 ambito territoriale;

- Tra 150.000 e 300.000 bambini residenti 0 11 anni potranno essere finanziati 2 ambiti territoriali; Tra 300.000 e 500.000 bambini residenti 0 11 anni potranno essere finanziati 3 ambiti territoriali; Tra 500.000 e 700.000 bambini residenti 0 11 anni potranno essere finanziati 4 ambiti territoriali;
- Tra 700,000 e 1,000,000 di bambini residenti 0 11 anni potranno essere finanziati 5 ambiti territoriali:
- Oltre 1.000.000 di bambini residenti 0 11 anni potranno essere finanziati 6 ambiti territoriali.

Nel prospetto seguente sono individuati gli ambiti territoriali finanziabili per ogni Regione sulla base del dato della popolazione regionale residente 0 - 11 anni al 1º gennaio 2012 riportato nella banca dati ISTAT (www.demo.istat.it).

Popolazione residente 0 -11 anni	Regione/Provincia Autonoma	Numero ambiti territoriali finanziabili
14.437	Valle d'Aosta	1
30.357	Molise	1
64.553	Provincia di Trento	1 .
65.617	Provincia di Bolzano	1
60.018	Basilicata	1
93.016	Umbria	1
124.018	Friuli-Venezia Giulia	1
135.075	Abruzzo	1
144.740	Liguria	1
159.429	Sardegna	2
165.366	Marche	2
218,223	Calabria	2
380.406	Toscana	3
454.000	Piemonte	3
465.014	Puglia	3
475.585	Emilia-Romagna	3
556.146	Veneto	4
587.414	Sicilia	4
613.389	Lazio	4
731.749	Campania	5
1.121.406	Lombardia	6

Ciascuna Regione e Provincia Autonoma, verificata la presenza dei requisiti di cui al successivo punto 9, accede al co-finanziamento per il numero di ambiti indicati in tabella. Ciascuna Regione e Provincia Autonoma può comunque indicare un numero di ambiti territoriali superiore al numero in tabella, specificando chiaramente l'ordine di preferenza. Tali ambiti eccedenti potranno essere finanziati qualora, sulla base delle proposte complessivamente presentate, nonché della valutazione di idoneità di cui al punto 9), non siano assegnate tutte le risorse disponibili. In tal caso, l'Amministrazione procederà a finanziare gli ambiti territoriali eccedenti sulla base del criterio del rapporto tra popolazione regionale residente 0 – 11 anni e numero di ambiti territoriali finanziati, privilegiando le Regioni con il rapporto più elevato.

9. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

La valutazione degli ambiti territoriali ai fini della ammissibilità al finanziamento verrà compiuta da una apposita Commissione, nominata dal Direttore Generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le proposte pervenute verranno esaminate sotto il profilo di ammissibilità e, successivamente, si procederà alla valutazione delle sole proposte dichiarate ammissibili sulla base del possesso di determinati requisiti secondo i criteri di cui alla seguente tabella.

CRITERI per la valutazione dell'ambito territoriale prescelto	Punteggio
	20
Presenza di servizi titolari della funzione di protezione e cura nei confronti dei	20
bambini e dei ragazzi	
Presenza di servizi che dispongono di un modello di presa in carico delle famiglie che	20
preveda la documentazione e la progettazione personalizzata	
Presenza di servizi che dispongono di un nucleo interdisciplinare di professionisti	20
(almeno: assistente sociale, psicologo e educatore professionale) sufficientemente	
stabile (vengono garantite le sostituzioni in caso di assenze prolungate)	
Presenza di servizi in condizione di garantire l'attivazione dei dispositivi previsti dal	20
programma, in particolare l'educativa domiciliare, i gruppi per genitori e bambini, le	20
famiglie d'appoggio, la collaborazione stabile con la scuola e i servizi sanitari	
Presenza di adeguate dotazioni e tecnologie informatiche, quali la disponibilità di un	10
numero sufficiente di postazioni collegate ad internet (almeno uno ogni 2	
professionisti del nucleo interdisciplinare)	
Presenza di servizi in condizione di individuare almeno una figura di assistente	10
sociale esperto (o altra figura professionale stabile) per lo svolgimento della funzione	
di coach per gli operatori partecipanti al programma	
TOTALE	100

Per le proposte dichiarate ammissibili, la Commissione può decidere di disporre la richiesta di chiarimenti ai proponenti. La mancata risposta alla richiesta di chiarimenti comporta l'inidoneità della proposta.

La Commissione provvederà alla stesura dell'elenco degli ambiti territoriali ammessi al cofinanziamento che verrà approvato dal Direttore Generale per l'inclusione e le politiche sociali e sarà pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali³ (http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/PubblicitaLegale/Pages/default.aspx).

Non saranno ritenuti idonei, e quindi finanziabili, i progetti che avranno riportato un punteggio inferiore a 70 punti.

Il protocollo d'intesa deve essere sottoscritto con firma digitale entro il termine del 13 dicembre.

10. ASPETTI FINANZIARI

L'erogazione del contributo avverrà con le seguenti modalità:

- il 50% del finanziamento accordato all'avvio delle attività previa comunicazione della Regione o della Provincia Autonoma indicante l'effettivo avvio delle attività;
- il 30% del finanziamento accordato, alla presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte, previa verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all'avvio delle attività;
- il restante 20%, a consuntivo su presentazione di apposite note di addebito complete della documentazione valida ai fini fiscali giustificativa delle spese sostenute per l'intero ammontare del finanziamento.

^a Ai sensi dell'art. 32 della Legge n 69/2009

Resta inteso che l'erogazione del saldo è subordinata all'effettiva disponibilità delle relative risorse finanziarie sui capitoli di spesa.

Le voci di spesa ammissibili ai sensi delle presenti linee guida sono quelle indicate nell'ipotesi di costi contenuto nel formulario (Allegato 2) da utilizzare per la presentazione delle proposte.

Sono possibili scostamenti tra le singole voci di costo nel limite massimo del 5% mantenendo fermo l'ammontare complessivo del costo.

Il finanziamento dovrà essere amministrato secondo principi di efficienza, efficacia e sana gestione finanziaria.

Ulteriori indicazioni in merito all'ammissibilità dei costi ed alle modalità di rendicontazione saranno oggetto di apposito protocollo di intesa.

11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

La data di acquisizione delle proposte è stabilita e comprovata, nel caso di spedizione, dal timbro a data apposto dalla Divisione III della Direzione Generale per l'inclusione e le Politiche Sociali e nel caso di presentazione diretta, dalla ricevuta rilasciata dalla suddetta Divisione con l'indicazione della data e dell'ora di consegna.

La proposta di adesione di cui alle presenti linee guida deve essere compilata, su carta semplice o su supporto elettronico, secondo il formulario allegato (Allegato 2).

La proposta, recante sulla busta la dizione "Programma P.I.P.P.I.", deve essere indirizzata e spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate o mediante posta elettronica certificata (**dginclusione@mailcert.lavoro.gov.it**), al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali – Divisione III - Palazzina A, V piano, Via Fornovo n. 8 – 00192 Roma.

La proposta può essere, altresì, presentata a mano presso la Divisione III della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, al medesimo indirizzo, **entro le ore 12.00 del 25 novembre 2013**. In tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta nelle giornate non festive dalle ore 10.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì.

Ciascuna Regione o Provincia Autonoma procede alla presentazione delle proposte di adesione relative ai rispettivi ambiti con un'unica spedizione o consegna.

Rimane a rischio del proponente l'eventuale ritardo nella spedizione postale o tramite corriere: l'inoltro della domanda è infatti ad esclusivo rischio del mittente, essendo l'Amministrazione ricevente esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito.

12. CONTATTI

Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali - Divisione III

Dirigente: dott.ssa Adriana Ciampa

Segreteria: 06 46834861

E-mail: ufficiominori@lavoro.gov.it

Via Fornovo, 8 00192 ROMA

Referente: dott.ssa Valentina Rossi

06 46834862 Via Fornovo, 8 00192 ROMA

E-mail: vrossi@lavoro.gov.it

Le presenti linee guida saranno pubblicate nella sezione "Pubblicità legale" del sito istituzionale www.lavoro.gov.it del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 22 OTTOBRE 2013

D.D. nº 123/2013

Raffaele Tangorra